

Rapporto di minoranza

numero

data

Dipartimento

4 ottobre 2012

CANCELLERIA DELLO STATO

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 14 marzo 2012 presentata nella forma elaborata da Nenad Stojanovic e cofirmatari per la modifica dell'art. 61 cpv. 1 e 5 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (Conflitti di interesse dei deputati: se non possiamo eliminarli, possiamo almeno prevenirli)

1. PREMESSA

L'iniziativa in oggetto propone di modificare l'art. 61 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, perché in futuro un deputato in collisione d'interessi si astenga non solo dal voto, ma anche dalla stesura di rapporti commissionali e dall'intervenire nell'ambito delle discussioni parlamentari e commissionali. Si chiede inoltre di introdurre la possibilità di sanzionare i deputati che non si attenessero ai disposti dell'art. 61.

Per informazioni più esaustive circa l'iniziativa e la tematica si rimanda ai capitoli 1 e 2 del rapporto di maggioranza, relatore Matteo Quadranti.

2. CONFLITTO E COLLISIONE D'INTERESSI

Nel titolo dell'iniziativa si parla di conflitto d'interesse. Le modifiche legislative proposte riguardano però solo i casi di collisione d'interesse. Questa incongruenza tra titolo e contenuto può creare confusione.

Sul conflitto d'interesse non si è finora riusciti a trovare un consenso in Parlamento e per questo nessuna norma lo definisce, di conseguenza non sono nemmeno previste limitazioni cui un deputato deve sottostare in caso di conflitto d'interesse.

La collisione d'interessi è invece definita chiaramente all'art. 61 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, in particolare ai cpv. 2 e 3:

²*La collisione d'interessi è presunta se l'oggetto riguarda personalmente il deputato, il , il partner registrato o il convivente o i loro figli, o un suo parente nei seguenti gradi: genitori e figli; fratello o sorella; zii e nipoti consanguinei; cognati, suoceri, genero o nuora.*

³*È parimenti presunta se l'oggetto concerne una persona giuridica di diritto privato, per gli amministratori e per coloro che in altro modo possono esercitarvi un potere determinante.*

La Legge prevede già attualmente che il deputato in collisione d'interesse lo segnali quando si esprime in commissione o in Gran Consiglio (art. 60) e che non prenda parte al voto (art. 61 cpv. 1).

Le proposte dell'iniziativa riguardano solamente i casi di collisione d'interesse, quindi i casi in cui l'oggetto riguarda direttamente il deputato e i suoi parenti stretti, oppure quando

concerne persone giuridiche di diritto privato in cui il deputato svolge un ruolo determinante.

3. CONSIDERAZIONI DELLA MINORANZA COMMISSIONALE

Le richieste dell'iniziativa si possono suddividere in due:

1. estensione delle limitazioni cui deve sottostare il deputato in collisione d'interesse, con la preclusione della possibilità di partecipare al dibattito e di stilare rapporti commissionali. Di fatto con questa richiesta si vuole escludere il deputato in collisione d'interessi dai lavori parlamentari;
2. la proposta di modifica al cpv. 5 vuole introdurre la possibilità di sanzionare il deputato che non rispetta i disposti legislativi in materia di collisione d'interesse.

Riguardo le sanzioni di cui al punto due, la minoranza commissionale condivide la posizione della maggioranza: la proposta presenta problematiche di tipo giuridico e di opportunità. Per questo non si condivide la proposta di aggiunta al cpv. 5 dell'art 61.

La minoranza commissionale non può per contro condividere le considerazioni della maggioranza commissionale legate al punto 1. La maggioranza propone infatti di accettare l'esclusione di deputati in collisione d'interessi dalla stesura dei rapporti commissionali, estendendo la limitazione anche alla firma dei rapporti. Non si vuole però l'esclusione dalla partecipazione nel dibattito. Questo perché una limitazione di questo tipo violerebbe la libertà d'espressione, e perché l'opinione di una persona informata arricchirebbe il dibattito. La maggioranza ritiene in sostanza controproducente escludere dal dibattito persone potenzialmente più informate sul tema in oggetto.

La minoranza della Commissione concorda con l'opportunità di sentire l'opinione di persone esperte e direttamente coinvolte da un tema in discussione. Questo già oggi avviene in sede commissionale con le audizioni. A mente della minoranza commissionale l'esclusione dalle discussioni parlamentare non equivale ad una violazione della libertà d'espressione, in quanto al deputato in collisione d'interesse rimane la possibilità essere sentito in commissione tramite un'audizione. Con il suo sapere e le sue conoscenze aiuterà i colleghi a formarsi un'opinione propria.

L'astenersi dalla discussione e dalle decisioni, sia in sede commissionale che in Parlamento, è però una questione di opportunità oltre che di eleganza. L'opportunità è data dal fatto che le prese di posizione del deputato in collisione d'interesse potrebbero essere condizionate da interessi personali che non necessariamente coincidono con l'interesse comune, idealmente che idealmente dovrebbe essere l'obiettivo dell'attività parlamentare. Se è vero che non esiste un automatismo in questo senso, è ancor più vero che l'eleganza, e forse anche il buon gusto, imporrebbe di non permettere nemmeno che nascano sospetti in tal senso.

Alle considerazioni di cui sopra si aggiunga che permettendo al deputato di prendere parte alla discussione parlamentare in cui si trova in collisione d'interessi, si crea una disparità di trattamento con chi come il deputato è coinvolto in un oggetto ma non gli è data possibilità di esprimersi nei dibattiti parlamentari al di fuori delle audizioni commissionali.

Ricordiamo ad abundantiam che la collisione d'interesse è definita chiaramente e riguarda solo i casi in cui il deputato ha un interesse personale o professionale diretto con il tema in discussione.

L'argomentazione della maggioranza commissionale risulta difficile da comprendere: non si capisce infatti perché al deputato in collisione d'interesse non è permesso stilare e firmare rapporti commissionali, né prendere parte al voto, mentre non si prevede nessuna limitazione per quanto riguarda la partecipazione al dibattito. La logica suggerisce che se esiste un problema di opportunità nella partecipazione al voto e nella stesura dei rapporti, lo stesso problema si pone nella partecipazione al dibattito parlamentare.

Seguendo il ragionamento del rapporto di maggioranza, si potrebbe addirittura giungere alla conclusione che il deputato in collisione d'interessi non deve essere escluso dal voto ritenuto che per le competenze e conoscenze comprendere la materia meglio dei suoi colleghi. Se questo non è il caso è proprio perché si vuole evitare che chi ha un interesse personale e professionale diretto decida, condizionato dal proprio interesse privato, a proprio vantaggio.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici propone di accogliere parzialmente l'iniziativa, escludendo dai lavori parlamentari il deputato in collisione di interesse ma respingendo la modifica proposta all'art. 61 cpv. 5 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti col Consiglio di Stato, relativa alla possibilità di emanare sanzioni.

L'art. 61 cpv. 1 è da modificare come segue:

¹Un deputato non può prendere parte alla discussione e al voto, oppure redigere e firmare un rapporto commissionale su un oggetto se vi è collisione d'interesse.

La minoranza della Commissione propone di modificare, per completezza, anche il titolo marginale dell'art. 61 il cui nuovo tenore sarà: *"2. Esclusione dai lavori parlamentari"*.

Per evitare incongruenze legislative, si propone inoltre di modificare l'art. 60 come segue:

I deputati che hanno un interesse personale e diretto in un oggetto sono tenuti a segnalarlo. ~~quando si esprimono in una seduta commissionale o del Gran Consiglio.~~ (stralcio).

5. CONCLUSIONI

Visto quanto sopra la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici raccomanda al Gran Consiglio di accogliere parzialmente le richieste dell'iniziativa elaborata in oggetto. In particolare si propone di accettare le proposte di modifica dell'art. 60 e all'art. 61 cpv. 1 così come indicate nel disegno di Legge annesso.

Si propone invece di respingere l'iniziativa per quanto attiene la modifica dell'art. 61 cpv. 5 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002.

Per la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Greta Gysin, relatrice

Cavalli - Cereghetti - Corti - Ponzio-Corneo - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 14 marzo 2012 presentata nella forma elaborata da Nenad Stojanovic e cofirmatari;
- visto il rapporto di minoranza 4 ottobre 2012 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 60

I deputati che hanno un interesse personale e diretto in un oggetto sono tenuti a segnalarlo.

Art. 61 cpv. 1

2. Esclusione dai lavori parlamentari

¹Un deputato non può prendere parte alla discussione e al voto, oppure redigere e firmare un rapporto commissionale su un oggetto se vi è collisione d'interesse.

II. Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.